



## **CORTE FEDERALE D'APPELLO**

### **III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. –Dipartimento Interregionale**

**RIUNIONE GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014**

#### **1. Ricorso A.S.D. ROMAGNA CENTRO**

avverso le sanzioni:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Urso Odin Antonino;
- inibizione di mesi 4 inflitta al sig. Neri Loris;
- inibizione di mesi 2 inflitta al sig. Fantozzi Massimo;
- penalizzazione di punti 6 in classifica da scontare nel Campionato Regionale Allievi e ammenda di € 500,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 C.G.S. in relazione all'operato ascritto ai propri tesserati,

seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S. – nota n. 6451-867 del 8.5.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 13 del 1.10.2014)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e per l'effetto, annulla la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica. Conferma nel resto.

#### **2. Ricorso A.S.D. CITTÀ ERACLEA CREPALDO**

**RESPINTO**

avverso le sanzioni:

- squalifica per 45 giorni ai calciatori Andrea Rizzetto, Alessio Moro, Gianmarco Pavan, Giacomo Gerotto, Gabriele Bravin, PawelPiotrGacki, Nicolò Rippa, Cristiano Balsarin, Matthieu Longo, Marco Botton;
- inibizione per mesi sei al Sig. Renato Rizzetto;
- ammenda di € 1.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. con riferimento ai fatti imputabili al proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. con riferimento ai fatti imputabili ai suddetti tesserati,

inflitte seguito deferimento del Presidente Federale per violazione di cui all'art 1 bis, comma 1, C.G.S. e art. 43 N.O.I.F. in relazione a quanto richiamato dal Com. Uff. n. 2 dell'1.7.2013 L.N.D. (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 38 del 29.10.2014 )